



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1867 ed altri

Delibera n. 516/2024

Il Consiglio nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. SAMMARRO;

richiamata la delibera consiliare n. 50 del 16/01/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/01/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 posti di Vice presidente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
D'ALESSIO ANTONIO	PS	CGT I GRADO FOGGIA	360	VPS
EPICOCO ANNA MARIA	VPS	CGT I GRADO BARI	227	VPS
MEMMO ANDREA	VPS	CGT I GRADO DI LECCE	245	VPS
VIGORITA CELESTE	VPS	CGT I GRADO BARI	142	VPS

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

rilevato che, essendo titolare di due applicazioni interne presso la Corte di giustizia di appartenenza, la candidata **Epicoco Annamaria** può essere applicata esternamente solo a n. 1 altra sede. Al riguardo, risultando la sua partecipazione anche al contemporaneo bando per la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**, e risultando potenziale vincitrice di entrambe le procedure, nel rispetto della regola di dare precedenza all'applicazione presso la sede nella quale non vi siano altri candidati applicabili, ovvero nella quale l'esclusione non sia di documento alla copertura di organico richiesta, la VPS **Epicoco**, con separata delibera, viene applicata presso la **Corte di giustizia di secondo grado della Puglia** e non ammessa alle valutazioni della presente procedura;

rilevato che, essendo già titolare di due applicazioni esterne, il candidato **Memmo Andrea** risulta aver raggiunto il limite massimo di applicazioni concedibili e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati quali VPS i seguenti candidati: dott.ri: **D'Alessio Antonio** e **Vigorita Celeste**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto**, **a decorrere dal 08/04/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
D'ALESSIO ANTONIO	VPS	CGT I GRADO FOGGIA
VIGORITA CELESTE	VPS	CGT I GRADO BARI

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria- Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessata;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE

Firmatario1